



COMUNE DI EMPOLI

**REGOLAMENTO PER I RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONISMO
E PER LA FORMAZIONE DELLA CONSULTA
E PER LE COMMISSIONI DI COORDINAMENTO
INTERSETTORIALE TRA LE CONSULTE
(Artt. 29 – 30 – 31 dello Statuto Comunale)**

approvato con Delibera di C.C. n. 44 del 15/05/2006

Articolo 1

FINALITÀ

1. Il Comune riconosce e promuove il valore politico, economico, culturale, di solidarietà e di promozione sociale di tutte le organizzazioni associative operanti sul territorio comunale. Promuove, inoltre, il pluralismo associativo quale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile ed economico.
2. Riconosce altresì alle associazioni presenti sul territorio comunale la rappresentatività di interessi diffusi del cittadini.
3. Nell'ambito delle competenze e dei principi statuari, valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle associazioni senza fini di lucro e aventi finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche naturali, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e comunque tese al bene comune.

Articolo 2

ALBO COMUNALE DELLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE

1. Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Comunale e ai fini dell'individuazione e del riconoscimento degli organismi associativi operanti nel territorio comunale e delle rispettive sfere di competenza territoriale e tematiche, oltre che allo scopo di valorizzare nella forma più ampia le risorse dell'associazionismo è istituito un apposito Albo Comunale.
2. possono richiedere l'iscrizione all'Albo tutte le organizzazioni associative esistenti nel territorio comunale, che operano per una o più finalità di cui all'art. 1 comma 3 .
3. Tali organizzazioni associative devono avere sede legale nel Comune, oppure, trattandosi di associazioni a carattere nazionale, regionale o provinciale, vi devono svolgere attività tramite una loro articolazione territoriale formalmente costituita, ovvero operare sul nostro territorio attraverso progetti di particolare rilievo per la città. In tale fattispecie l'Amministrazione comunale provvederà, caso per caso, a valutarne l'ammissione.
4. Nell'atto costitutivo o nello statuto - redatto in forma di scrittura privata (o in forma d'atto pubblico o di scrittura privata autenticata dal notaio) e registrata all'Ufficio delle Entrate (o del Registro) - oltre a quanto disposto dal Codice Civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume devono essere espressamente previsti:
 - a) l'assenza dei fini di lucro;**
 - b) disciplina uniforme del rapporto associativo di ogni singolo socio all'interno della propria associazione;**
 - c) eleggibilità libera delle cariche associative su base democratica;**
 - d) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi.**
 - e) obbligo di redigere ed approvare annualmente il rendiconto economico e finanziario;**
 - f) organismi rappresentativi regolarmente costituiti.**

Articolo 3

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. La domanda di iscrizione all'Albo Comunale delle Organizzazioni Associative è presentata al Sindaco dal legale rappresentante unitamente alla seguente documentazione:
 - a) copia dell'atto costitutivo o dello statuto da cui risulti oltre ai requisiti di cui all'art. 2 e la sede dell'Associazione;
 - b) elenco dei soggetti che ricoprono le cariche sociali;
 - c) indicazione della consistenza associativa, delle eventuali adesioni ad altre associazioni e di quelle aderenti nonché dell'ambito di intervento dell'associazione ai fini della determinazione della partecipazione della stessa agli organismi di cui all'art. 29 dello Statuto Comunale;
 - d) relazione sull'attività svolta nell'ultimo **anno** di attività oppure, per le associazioni di nuova costituzione, relazione programmatica sull'attività che si intende svolgere nell' **anno** successivo.

2. Le associazioni iscritte all'Albo regionale e provinciale delle **associazioni di volontariato e di promozione sociale**, sono iscritte d'ufficio, previa acquisizione di copia della relativa documentazione.

3. Il Dirigente del Settore accertati i requisiti di cui al presente regolamento, provvede con propria determinazione all'iscrizione all'Albo dell'associazione che ne ha avanzato richiesta dandone comunicazione al legale rappresentante.

4. Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda nel caso in cui non sussistano le condizioni necessarie per l'iscrizione, il Dirigente del Settore comunica alle Associazioni il motivato diniego d'iscrizione all'Albo con le procedure e le modalità di cui all'art. 10 bis L. 241/90.

5. Qualora una associazione perda i requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo la sua cancellazione viene disposta con determinazione del Dirigente del Settore.

Articolo 4

VERIFICHE SUCCESSIVE ALL'ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Ai fini di verificare il permanere dei requisiti, per i quali è stata disposta l'iscrizione, viene disposta una revisione annuale all'Albo stesso, in previsione della quale le associazioni, allo scadere di ogni anno dalla data di iscrizione, **dietro invito scritto da parte dell'Ente**, inviano al Comune:
 - a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art. 46/47 della legge 445/2000, con la quale si attesta che lo statuto e **le cariche sociali** sono restati immutati;
 - b) una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare con riferimento ai dati finanziari di acquisizione ed utilizzazione delle risorse (solo se ha ricevuto contributi pubblici);

2. Ogni variazione dello statuto e **degli organi rappresentativi** dell'associazione è comunicata al Sindaco entro 3 mesi;

3. Il mancato svolgimento di alcuna attività nell'ambito dell'ultimo biennio comporta automaticamente la cancellazione dall'Albo. In ogni momento il Dirigente del Settore, su

propria iniziativa o su indicazione dell'Assessore competente può richiedere alle associazioni iscritte all'albo idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

4. Le Associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di **redazione** del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed ogni altra forma di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazione detto stesso da parte degli associati.
5. Le Associazioni assicurano la piena informazione circa le modalità di attuazione della attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalle legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

Articolo 5

INTERVENTI COMUNALE A SOSTEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE

1. In relazione alle finalità di cui all'art. 1, **del dettato dell'art. 30** dello Statuto e **nel rispetto della normativa vigente in materia**, il Comune favorisce le attività delle associazioni tramite:
 - a) la cooperazione in servizi di rilevanza collettiva o a favore di determinate categorie di cittadini mediante stipula di apposite convenzioni;
 - b) il sostegno a progetti specifici di attività;
 - c) l'erogazione di contributi economici e patrocinii;
 - d) la messa a disposizione di beni, impianti o attrezzature pubbliche secondo le norme regolamentari previste, per iniziative rivolte anche ai soli associati ma con criteri atti a garantirne la fruizione da parte di ogni associazione interessata.
2. L'iscrizione all'Albo è requisito inderogabile per l'ammissione ai benefici sopraindicati

Articolo.6

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

1. In attuazione di quanto stabilito all'art. 29 dello Statuto Comunale, il Comune garantisce alle associazioni iscritte all'Albo l'informazione sull'attività comunale relativa ai settori nei quali opera l'associazionismo nonché, a richiesta di queste, su tutte le materie di interesse generale del Comune.

Articolo 7

EFFETTI DELL'ISCRIZIONE

1. L'iscrizione nell'Albo è condizione per far parte delle Consulte di settore.

Articolo 8

CONSULTE DI SETTORE

1. Il Comune favorisce la partecipazione istituzionale delle Associazioni iscritte nell'Albo comunale ed il loro coordinamento. A tal fine promuove le Consulte di settore ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Comunale. Inoltre, fermo quanto disposto dall'art. 31 dello statuto comunale, il Consiglio Comunale può istituire di propria iniziativa, con apposita deliberazione, Consulte su specifici settori o materie, determinando - ove necessario - criteri e/o requisiti di competenza o esperienza nei suddetti specifici settori o materie.

2. La partecipazione istituzionale, al fine di favorire l'integrazione fra l'intervento pubblico e quello del privato sociale, si realizza nell'incontro e nel confronto fra le istituzioni Pubbliche e le forme associative per il perseguimento delle finalità di cui al successivo art. 9.
3. L'iscrizione alla Consulta di settore è effettuata su domanda della Associazione rivolta al Presidente della stessa. Con la domanda l'Associazione si impegna a garantire una presenza attiva e continuativa agli incontri, indicando la persona che vi parteciperà come rappresentante effettivo. Un rappresentante effettivo può delegare altra persona.
4. Ogni Associazione si impegna a sostenere le attività della Consulta cui abbia dato la propria adesione.

Articolo 9 **FINALITÀ DELLE CONSULTE DI SETTORE**

1. Sono finalità delle Consulte di settore:
 - L'esercizio di funzioni consultive e propositive per ambiti di materia determinate al fine di promuovere la cultura civile e democratica della società, ispirata ai valori della solidarietà della non violenza, della partecipazione attiva alla vita sociale;
 - la crescita della partecipazione dei cittadini all'amministrazione della città ed alla conoscenza ed alla soluzione dei problemi della collettività, favorendo la crescita sociale e la coesione sociale;
 - la realizzazione diffusa di forme di partecipazione democratica;
 - lo sviluppo di strutture comuni tra le Istituzioni Pubbliche e le Forme associative no profit, partecipando alle specifiche fasi della programmazione;
 - l'esercizio delle funzioni di controllo, tutelando la trasparenza nel rapporto fra il pubblico e il privato sociale nonché gli interessi diffusi dei cittadini;
 - lo sviluppo di una progettualità che sappia integrare le specifiche esigenze e le differenti sensibilità ideali e culturali verso obiettivi generali e comuni;
 - la diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle singole Forme associative che sono titolari delle suddette funzioni.

Articolo 10 **ORGANI DELLA CONSULTA DI SETTORE**

1. Sono organi della Consulta: il Presidente della Consulta, l'**Ufficio di Presidenza**, l'Assemblea.

Articolo 11 **PRESIDENTE DELLA CONSULTA**

1. **Il Presidente eletto dall'Assemblea della Consulta fra i rappresentanti delle Associazioni facenti parte della consulta, resta in carica per la durata del mandato amministrativo del Consiglio Comunale.**
2. **Il Presidente:**
 - **ha la rappresentanza della Consulta;**
 - **convoca l'Assemblea della Consulta;**
 - **convoca e presiede le riunioni dell' Ufficio di Presidenza e ne coordina i lavori;**

Articolo 12
UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Ufficio di presidenza e' composto da 5 rappresentanti delle associazioni della Consulta, compreso il presidente, e svolge funzioni istruttorie, di coordinamento e di segreteria in preparazione od esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea della Consulta.

I quattro componenti dell'Ufficio di Presidenza sono proposti all'approvazione dell'Assemblea da parte del Presidente, nella prima riunione utile immediatamente successiva alla sua elezione.

Articolo 13
ASSEMBLEA DELLA CONSULTA DI SETTORE

L'Assemblea della Consulta è il massimo organo decisionale della Consulta ed è costituito:

- dal Presidente della Consulta di settore;
- dai rappresentanti delle Associazioni facenti parte della Consulta **designati dalle libere forme associative iscritte all'albo comunale**

Tutti i componenti dell'Assemblea hanno diritto di voto.

Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco, gli assessori ed i consiglieri.

La consulta di settore resta in carica per la durata del mandato amministrativo del Consiglio Comunale.

Nella prima riunione dell'Assemblea dei componenti, la Consulta, convocata dal Presidente del Consiglio Comunale elegge il Presidente.

Ai lavori della Consulta possono altresì partecipare esperti, operatori, rappresentanti di Enti e Istituzioni, su invito del Presidente. Gli invitati hanno il solo diritto di prendere la parola.

L'Assemblea della Consulta è convocata dal Presidente, di concerto con l'Ufficio di Presidenza, almeno due volte all'anno.

La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti, ovvero dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato o da 1/5 dei consiglieri comunali.

Articolo 14
COMMISSIONE DI COORDINAMENTO INTERSETTORIALE TRA LE CONSULTE

1. I Presidenti delle singole Consulte, si riuniscono a formare una commissione di coordinamento intersettoriale.
2. Compiti di tale coordinamento sono:
 - proporre all'Amministrazione Comunale nuove modalità di lavoro e di progettazione superando la frammentazione di competenze e le logiche settoriali;
 - favorire la comunicazione tra Amministrazione Comunale e le diverse Consulte;
 - fungere da raccordo tra le Consulte favorendo le reciproche informazioni e comunicazioni;
 - proporre e realizzare iniziative comuni di sviluppo della finalità delle Consulte.

2. Le riunioni della Commissione di coordinamento sono convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio.

Articolo 15

FORME DI FINANZIAMENTO E DI SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DELLE CONSULTE

1. L'Amministrazione Comunale garantisce il funzionamento delle Consulte, mettendo a disposizione:
 - a) spazi di riunione;
 - b) segreteria organizzativa.
2. Annualmente la Giunta comunale, informate le commissioni consiliari competenti, definisce appositi programmi di finanziamento nell'ambito delle previsioni di bilancio, per sostenere specifiche attività **od iniziative in collaborazione con le Consulte di settore.**